

Redditi prodotti in forma associata – Cass. n. 40934/2021

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - base imponibile - redditi prodotti in forma associata - Impresa familiare - Regime fiscale - Art. 5, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Condizioni.

In tema di imposte sui redditi, ai fini dell'applicabilità del regime fiscale dell'impresa familiare, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, è richiesto, tra l'altro, che il lavoro prestato dal collaboratore all'interno dell'impresa familiare sia prevalente rispetto alle altre attività eventualmente svolte.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 40934 del 21/12/2021 (Rv. 663514 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_230 bis

Corte

Cassazione

40934

2021